

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: Aderenti)

Roma, 7 novembre 2012

Osservazioni sull'atto:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe (COM (2012) 548)

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,

prendendo atto delle criticità relative alla legislazione dell'Unione relativa ai precursori di droghe, quali già individuate nella "Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, e all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio relativi all'applicazione e al funzionamento della legislazione comunitaria in materia di controllo del commercio dei precursori di droghe" (COM(2009) 709 def);

condividendo l'opportunità di rafforzare i controlli relativi al commercio di anidride acetica (AA) al fine di prevenirne il dirottamento verso la produzione illecita di eroina;

ritenendo altresì auspicabile adeguare il testo del regolamento (CE) n. 273/2004 all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, in modo da poter utilizzare gli strumenti legislativi previsti dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (atti di esecuzione ed atti delegati),

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica prescelta appare correttamente individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi del quale *“Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno”*;

Al Presidente
della 12^a Commissione permanente
S E D E

le proposte appaiono conformi al principio di sussidiarietà:

- 1) in termini di necessità dell'intervento delle istituzioni dell'Unione in quanto solo queste ultime sono competenti alla modifica di un regolamento comunitario. Del resto un approccio armonizzato al livello di Unione europea si rende tanto più necessario in quanto i trafficanti tendono a sfruttare la disomogeneità delle legislazioni e, approfittando di eventuali "anelli deboli", trasferiscono le proprie attività illecite nei paesi in cui è più facile dirottare i precursori di droghe;
- 2) per quanto concerne il valore aggiunto per l'Unione in quanto impedendo l'afflusso dei precursori alla produzione illecita di stupefacenti si proteggono i cittadini dalle conseguenze correlate al consumo di droga, in termini di salute ma anche sociali;

in relazione al principio di proporzionalità, la proposta appare congrua agli obiettivi che si intende perseguire.

Con particolare riferimento al sistema di deleghe posto in essere dall'atto in titolo, si esprimono perplessità circa:

- 1) la possibilità di adeguare, tramite atti delegati, l'Allegato I ("Elenco delle sostanze classificate") "*in funzione delle nuove tendenze nella diversione dei precursori di droghe*" (art. 15). Si ritiene, infatti, che la suddivisione delle sostanze all'interno dell'Allegato medesimo, determinando la disciplina a cui i precursori di droghe sono sottoposti, costituisca un "elemento essenziale" dell'atto legislativo. In quanto tale è da ritenersi riservato all'atto legislativo, senza che possa essere oggetto di delega di potere (art. 290, par. 1, c. 2 del TFUE);
- 2) la durata a tempo indeterminato della delega di cui all'art. 15-bis, preferendosi sempre la soluzione di una delega a tempo determinato, per quanto rinnovabile tacitamente, previa relazione della Commissione al Parlamento europeo e Consiglio.

Irene Aderenti